



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 9251163

ORD. n. 228

ORDINANZA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

SETTORE SERVIZI – LL.PP. – MANUTENZIONI COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA IL DIRIGENTE

Visti i verbali di contravvenzione n. 145 – 146 e 147/2009 del 10/11/2009 emessi dal Comando Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto, dai quali risulta che sono state elevate contravvenzioni a carico di Peretti Serena, nata a Isola della Scala (VR) il 15/01/1970, residente a Castel D'Azzano (VR) in Via Don L. Milani n. 5/4 – n.c.f.: PRT SRN 70A55 E349P, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta IL CONTATTO S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) in via Monte Pastello n. 14/c – c.f.: 03581440231, esercente l'attività di "estetista, centro benessere ed esercizio di vicinato del settore non alimentare" nei locali siti in questo Comune in via Monte Pastello n. 14/c, rispettivamente poiché:

1. "[...] effettuava l'apertura domenicale e festiva dell'attività di estetista e centro benessere [...] in violazione dell'ordinanza sindacale n. 257 del 07.12.1995 e successive modificazioni ed integrazioni [...]";
2. non effettuava "[...] la comunicazione al Sindaco dell'orario di apertura prescelto [...] in violazione dell'ordinanza sindacale n. 257 del 07.12.1995 e successive modificazioni ed integrazioni [...]";
3. effettuava "[...] l'apertura domenicale dell'esercizio di vicinato [...] in violazione dell'ordinanza sindacale n. 354 del 10.12.2008 e successive modificazioni ed integrazioni [...]";

Considerato che quanto rilevato ai precedenti punti 1. e 2. costituisce violazione all'Ordinanza Sindacale n. 257 del 07.12.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre quanto rilevato al punto 3. costituisce violazione all'art. 40 della Legge Regione Veneto 13 agosto 2004, in combinato disposto con l'Ord. Sindacale n. 354 del 10/12/08;


Ritenuto che le violazioni, pur relative a n. 3 diverse fattispecie, possano essere esaminate unitariamente, poiché trattasi di infrazioni commesse dallo stesso soggetto giuridico nel medesimo giorno presso gli stessi locali;

Esaminati gli scritti difensivi che la Ditta interessata ha fatto pervenire, entro i termini prescritti dall'art. 18 della Legge n. 689 del 24/11/1981, con nota prot. 31842 del 10/12/2009, relativamente al verbale n. 147/2009;

Visto che la ricorrente non si è avvalsa della facoltà di essere sentita, ai sensi della citata L. 689/81;

Viste le controdeduzioni al ricorso prodotte dal Comando Polizia Municipale con nota prot. int. n. 2197 del 21/12/2009;

Ritenuto fondato l'accertamento e non accoglibili le osservazioni avanzate dalla Ditta, poiché:



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 9251163

- a) Lo spazio e/o la superficie dei locali adibita a negozio non risultava, al momento del sopralluogo, interdetto alla clientela né alcun cartello indicava che l'esercizio era chiuso;
- b) L'affermazione che nella giornata domenicale non si sia svolta alcuna operazione di vendita non rileva ai fini della contestazione, essendo sufficiente la libera accessibilità della potenziale clientela nell'area di vendita;

Visto l'art. 40 della Legge Regione Veneto 13 agosto 2004, in combinato disposto con l'Ord. Sindacale n. 354 del 10/12/08;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 257 del 7 dicembre 1995 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerate tutte le circostanze di fatto e di diritto per la determinazione della sanzione amministrativa, ed in particolare il vigente Regolamento comunale delle sanzioni, approvato con Del. Consiliare n. 60 del 10 luglio 2003, esecutiva;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge 24.11.81 n. 689;

Visto il Decreto Sindacale n. 1620/int. del 15.10.2008, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni e la responsabilità dell'Ufficio Commercio;


Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il vigente Statuto comunale;

DETERMINA

in € 1.100,00= (millecento/00), la somma dovuta dalla Ditta IL CONTATTO S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) in via Monte Pastello n. 14/c – c.f.: 03581440231, di cui è Legale Rappresentante la Sig.ra Peretti Serena, sopra generalizzata, esercente l'attività di "estetista, centro benessere ed esercizio di vicinato del settore non alimentare" nei locali siti in questo Comune in via Monte Pastello n. 14/c per mancato rispetto della disciplina sugli orari delle attività citate, come in premessa meglio descritto, in violazione all'Ordinanza Sindacale n. 257 del 07.12.1995 e successive modificazioni ed integrazioni, e all'art. 40 della L. R. Veneto 13 agosto 2004, in combinato disposto con l'Ord. Sindacale n. 354 del 10/12/08;

INGIUNGE

alla stessa di versare, mediante versamento sul c/c postale n. 18329375 intestato al Comune di San Giovanni Lupatoto, o presso la CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO – Agenzia di San Giovanni Lupatoto in via Madonnina n. 5/3 - Tesoreria Comunale (codice IBAN IT63K0622512294100000046299), la somma di € 1.100,00= (millecento/00), entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente, avvertendo che, in mancanza di pagamento si provvederà alla riscossione coattiva, secondo la procedura prevista dalle vigenti norme in materia.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

C.A.P. 37057
Via Roma, 18

PROVINCIA DI VERONA
C.F. 00360350235

Tel. 045 8290213
Fax 045 9251163

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata accertata la violazione, entro trenta giorni dalla notifica del presente atto. Il ricorso non è sospensivo del procedimento di esecuzione forzata.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 22 della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale ricorso al Giudice di Pace deve contenere – qualora l'opponente non abbia indicato un suo procuratore – la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Le opposizioni a sanzioni amministrative avanti il Giudice di Pace sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate.

Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/90 il responsabile del procedimento, al quale possono essere richiesti chiarimenti o delucidazioni, è il Sig. Luigi Bertoni, istruttore direttivo della Sezione Commercio contattabile al n. 045/8290213 – e-mail luigi.bertoni@comunelupatoto.it.

Dalla Sede Comunale, addì 22 LUG. 2010



IL DIRIGENTE
SETTORE LL.PP. e SERVIZI
Dot. Arch. Roberto Castagna

AVVERTENZE

Se il pagamento viene effettuato presso la Tesoreria Comunale, occorre esibire il presente atto. Se viene effettuato con bollettino postale, occorre specificare sul retro del modulo, quale causale di versamento: "Sanzioni in materia di orari del commercio", nonché gli estremi della presente Ordinanza.

Per evitare disguidi, s'invita a trasmettere all'Ufficio Commercio e al Comando Polizia Municipale di San Giovanni Lupatoto fotocopia della ricevuta di pagamento.